

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 130-160-445-1697-2545-C

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2^a E 3^a RIUNITE

(2^a - GIUSTIZIA)

(3^a - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORI FASSONE e FOLLONI)

Comunicato alla Presidenza il 13 ottobre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri

approvato dal Senato della Repubblica il 26 febbraio 1998 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO (130); MAZZUCA POGGIOLINI, FUMAGALLI CARULLI, DEL TURCO, FIORILLO, BRUNI, BESSO CORDERO e IULIANO (160); BRUNO GANERI, BUCCIARELLI, DANIELE GALDI e SARTORI (445); SALVATO, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, MANZI, MARINO e RUSSO SPENA (1697)

(V. Stampati nn. 130, 160, 445 e 1697)

e del disegno di legge

(V. Stampato n. 2545)

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro per la solidarietà sociale
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro della sanità
e col Ministro per le pari opportunità**

(V. Stampato Camera n. 4626)

modificato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 giugno 1998*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 4
Pareri:	
– della 1 ^a Commissione permanente	» 10
– della 5 ^a Commissione permanente	» 11
– della Commissione speciale in materia d’infanzia ..	» 12
Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalle Commissioni riunite	» 13

ONOREVOLI SENATORI. – Ritorna all'esame del Senato il disegno di legge sulla ratifica della Convenzione de L'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, nonché sulle modifiche alla legge n. 184 del 1983, in tema di adozione di minori stranieri.

Il disegno, licenziato dal Senato nella seduta del 26 febbraio 1998, ha ricevuto numerose modifiche dalla Camera dei deputati. Le Commissioni riunite giustizia ed affari esteri del Senato si sono ampiamente interrogate se fosse opportuno accettare le innovazioni e concludere l'*iter* parlamentare, come suggerirebbe la necessità di una sollecita ratifica della Convenzione. Ma hanno alla fine dovuto convenire che talune di tali modifiche (una in particolare, sulla quale ci si soffermerà: quella relativa al diritto dell'adottato di conoscere l'identità dei procreatori sin dal raggiungimento della maggiore età) non potessero essere condivise. Le Commissioni hanno tuttavia operato nella responsabile ricerca di contenere il più possibile i propri interventi ulteriormente modificativi, nella fiducia che il loro numero ristretto ai casi rigorosamente motivati possa fare approdare il disegno di legge al suo epilogo.

In questa sede, pertanto, ci si limita a richiamare la relazione che accompagnò la prima stesura ed a illustrare le sole innovazioni proposte dalle Commissioni, tutte riferite alle novelle che l'articolo 3 del disegno di legge reca al Capo I del Titolo III della legge n. 184, già citata.

a) Nel comma 4, lettera c), dell'articolo 29-bis, relativo alla relazione dei servizi in merito alla idoneità personale, familiare e sanitaria degli aspiranti all'adozione, la Camera dei deputati ha reintrodotto l'ulteriore

aggettivo «*psicologica*» riferito alla predetta idoneità, che figurava nel testo iniziale del disegno e che il Senato aveva soppresso.

Le Commissioni hanno ritenuto di dover ripristinare il testo già licenziato dal Senato, osservando che gli elementi significativi ai fini del giudizio di idoneità sono già tutti compresi nei restanti parametri (personale, familiare e sanitaria) e l'introduzione di un giudizio sull'idoneità psicologica – necessariamente diversa dall'idoneità familiare e personale – rischia di dare spazio a parametri e valutazioni arbitrari ed incontrollabili: per cui, a fini di garanzia, appare preferibile la sua eliminazione.

b) Sempre nella lettera c) del comma 4 sopra citato, la Camera dei deputati ha introdotto l'inciso «*nel rispetto di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni*», riferito alla acquisizione, da parte dei servizi degli enti locali, di «ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni, della loro (= dei richiedenti) idoneità all'adozione».

L'inciso è parso da un lato superfluo, dall'altro ambiguo. La legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla «tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», già prevede, nel suo articolo 4, che la legge stessa non si applica «per ragioni di giustizia nell'ambito di uffici giudiziari», e quindi nella materia in esame. Ciò significa che il «trattamento» dei dati personali – inteso come «qualsunque operazione o complesso di operazioni ... concernenti la raccolta ... la conservazione, l'elaborazione ... l'utilizzo di dati» – se è funzionale a ragioni di giustizia, è già di per sé legittimo; e per

converso è di per sé illegittimo se si colloca al di fuori di detta finalità.

Pertanto, l'aver collocato il richiamo al rispetto della legge nella sola seconda parte della disposizione, da un lato, appare superfluo perchè l'osservanza di una legge discende dalla sua stessa esistenza, quando non sia derogata dalla norma in oggetto (e ciò non avviene nel caso in esame, posto che i servizi ed i tribunali agiscono «per ragioni di giustizia»); e dall'altro lato può indurre a ritenere che nella prima parte della lettera c) – scandita dalla seconda attraverso la congiunzione *nonché* – si possa invece derogare alla legge n. 675, il che sarebbe illogico ed ingiustificato.

Si è pertanto ritenuto opportuno eliminare l'inciso.

c) Nella lettera m) del comma 3 dell'articolo 31, il disegno di legge originario prevedeva che l'ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, svolgesse, tra le altre cose, in collaborazione con i servizi dell'ente locale, attività di sostegno del nucleo adottivo, fin dall'ingresso del minore in Italia. Il Senato aveva introdotto l'inciso «*su richiesta degli adottanti*», che la Camera dei deputati ha eliminato.

Le Commissioni hanno ritenuto di dover reintrodurre la formula, osservando che l'intervento in ogni caso dei servizi, anche quando il nucleo familiare non lo richiede, rappresenta un'interferenza inopportuna ed una lesione del principio di autonomia di una coppia genitoriale che, per definizione, è già stata ritenuta idonea a gestire quel rapporto adottivo.

Le stesse motivazioni hanno indotto a ripristinare l'inciso «*su richiesta degli interessati*» nel comma 2 dell'articolo 34.

d) Nell'articolo 35, al comma 4, viene stabilito che, qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come

affidamento preadottivo e stabilisce la durata di tale periodo.

Il Senato aveva determinato in un anno il tempo dell'affidamento, in coerenza con quanto disposto a proposito dell'adozione interna. La Camera dei deputati ha invece ritenuto di quantificarlo in «un periodo non superiore ad un anno».

Alle Commissioni è parsa ingiustificata ed inopportuna questa restrizione. La legge vigente, infatti, stabilisce che il tribunale provvede sull'adozione interna «decorso un anno dall'affidamento» (articolo 25 della legge n. 184). Quanto all'adozione internazionale, poi, la legge stabilisce che l'affidamento preadottivo deve avere la durata di «almeno un anno» (articolo 33): il periodo tendenzialmente maggiore, rispetto all'adozione interna, si giustifica considerando che l'adozione internazionale pone di regola problemi di maggiore delicatezza e difficoltà, che legittimano una prova accurata e meditata.

Pur apparendo preferibile mantenere l'impianto originario della legge n. 184, le Commissioni hanno ritenuto, per non ampliare la divaricazione rispetto al testo della Camera dei deputati, di definire in un anno il periodo in questione.

e) Ancora nel comma 4 dell'articolo 35, si prevede che, qualora l'affidamento preadottivo non abbia sortito buon esito, il tribunale lo revoca e adotta i provvedimenti del caso, sentito il minore adottato. La Camera dei deputati ha aggiunto che, qualora il minore sia di età inferiore ai dodici anni, l'audizione del minore avvenga «ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, secondo la valutazione dello psicologo nominato dal tribunale».

Le Commissioni hanno ritenuto utile la precisazione, ma inopportuna la formula «secondo la valutazione», che parrebbe introdurre un giudizio vincolante per l'autorità giudiziaria. In conseguenza si è sostituita la dizione di cui sopra con la formula «tenuto conto della valutazione»,

che conserva il ruolo dello psicologo, ma restituisce al giudice la decisione finale.

f) L'articolo 37 della legge disciplina la controversa materia dell'accesso alle informazioni relative al minore ed alla sua famiglia di origine.

Il Senato, nella seduta del 26 febbraio 1998, aveva convenuto sull'opportunità di non intervenire sulla materia, per due ordini di considerazioni preminenti:

a) qualsiasi decisione fosse stata presa a proposito dell'adozione internazionale, essa avrebbe avuto inevitabili proiezioni sull'adozione interna, posto che sarebbe stato estremamente difficile costituire due regimi diversificati: dunque l'intera tematica avrebbe dovuto essere affrontata in sede di discussione generale sull'adozione;

b) la Convenzione de L'Aja - la cui ratifica era ed è il reale oggetto della presente disamina, posto che la restante normativa non vuol essere altro che la sua stretta attuazione - non richiede alcun intervento specifico, in quanto l'articolo 30 si limita ad enunciare che «le autorità competenti di ciascuno Stato contraente assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, *nella misura consentita dalla legge dello Stato*»: con ciò rinviando semplicemente alla disciplina interna che ogni Stato ritiene conveniente adottare.

La Camera dei deputati ha invece ritenuto di dover disciplinare l'accesso alle informazioni, articolandolo su tre proposizioni essenziali:

a') fino al compimento della maggiore età, la regola è il diniego di accesso, salvo che ricorrano «gravi e comprovati motivi», che valuta il tribunale per i minorenni;

b') a partire dalla maggiore età, la regola è invertita, configurandosi un tendenziale diritto all'accesso alle informazioni, salvo che il tribunale ravvisi in ciò il pericolo di un «grave turbamento all'equilibrio

psico-fisico dell'adottato, dei fratelli minori o dei genitori naturali»;

c') in nessun caso l'accesso è consentito quando anche uno solo dei genitori naturali abbia chiesto la conservazione dell'anonimato.

Rimangono immutate le disposizioni vigenti in tema di accesso alle altre informazioni, come già stabilito anche dal Senato.

Le Commissioni riunite hanno ritenuto, a larga maggioranza, che sarebbe stato assai preferibile non intervenire sulla materia, per le considerazioni svolte in premessa sub a) e b), la prima delle quali è apparsa di particolare valore (tanto più se si considera che, accanto all'imminente riforma della legge sull'adozione in generale, si profila una nuova disciplina anche in tema di procreazione assistita, destinata ad affrontare problematiche molto simili); ma hanno altresì convenuto che il ritorno puro e semplice al testo già licenziato dal Senato avrebbe rappresentato uno scostamento troppo forte dalle conclusioni cui era giunta la Camera dei deputati, a seguito di un dibattito molto vivace e contrastato. Per cui si è ritenuto di fare tutto il possibile per favorire una sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare e, dopo ampia e documentata discussione, si è pervenuti alla formulazione della quale si dirà tra breve, muovendo dalle seguenti considerazioni:

a'') la Convenzione de L'Aja, della cui ratifica si discute, si limita a fornire un indirizzo agli Stati contraenti *solamente per quanto concerne l'accesso del minore* alle informazioni (articolo 30, comma 2). Nulla dice per quel che riguarda la persona divenuta maggiorenne: per cui il criterio per regolare questo aspetto della questione deve essere cercato altrove;

b'') le fonti al riguardo devono essere individuate nella Convenzione internazionale di Strasburgo del 24 aprile 1967, ratificata ai sensi della legge 22 maggio 1974, n. 357, avente ad oggetto, appunto «l'adozione di minori» in generale. Detta Convenzione, nell'articolo 20, recita:

«1. - Verranno prese le misure del caso perchè, ove occorra, l'adozione possa intervenire senza che l'identità dell'adottante sia rivelata alla famiglia del minore.

2. - Verranno prese le misure necessarie per richiedere o permettere che la procedura di adozione si svolga a porte chiuse.

3. - L'adottante e l'adottato potranno ottenere documenti estratti dai pubblici registri attestanti il fatto, la data ed il luogo di nascita dell'adottato, ma che non rivelino esplicitamente nè l'adozione avvenuta nè l'identità dei genitori naturali.

4. - I pubblici registri saranno debitamente conservati e, in ogni caso, il loro contenuto verrà riprodotto in modo tale da impedire alle persone che non abbiano un interesse legittimo di venire a conoscenza del fatto che una persona è stata adottata o, qualora il fatto sia di dominio pubblico, di conoscere l'identità dei genitori naturali».

Da questa normativa si ricava innanzi tutto un preciso impegno per gli Stati aderenti a prendere le misure utili ad evitare che il genitore o i genitori naturali rintraccino la prole; poi un netto diniego alla conoscenza dell'identità dei genitori naturali da parte dell'adottante e dell'adottato. La tenuta dei pubblici registri, infine, dovrà essere regolata in modo da non consentire, tendenzialmente, di conoscere l'identità dei genitori naturali, salvo alle persone che siano portatrici di un *interesse legittimo*, il quale, per definizione, potrà e dovrà essere valutato dall'autorità giudiziaria.

Si può rilevare sin d'ora che sarebbe errato ritenere che l'adottato sia sempre e comunque titolare di un *interesse legittimo* alla conoscenza dei genitori naturali, per il solo fatto di avere un diritto alla conoscenza della propria storia, come espressione di un «diritto della personalità»: se così fosse, la Convenzione non avrebbe scritto in quei termini il comma 3, sopra riprodotto, ed avrebbe direttamente escluso l'adottato dalla restrizione generale. Poichè così non è, resta convalidata la regola generale per cui

l'accesso all'identità dei procreatori è *tendenzialmente* inibito, salve circostanze specifiche, che però non risiedono nella sola qualità di persona adottata. Ne consegue che la legislazione interna deve uniformarsi a questa direttiva di carattere generale.

c'') Un'altra fonte internazionale rilevante nella materia in esame è costituita dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, intitolata alla *tutela del fanciullo*. Questa Convenzione si preoccupa di contrastare il commercio dei minori appena dopo la nascita; e nell'articolo 7 statuisce che «il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita, e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi».

Da questa Convenzione non si può ricavare alcun indirizzo nella problematica qui discussa, perchè il preteso diritto di «conoscere i suoi genitori» è strettamente legato al diritto ad essere allevato da essi, e quindi all'esigenza di contrastare la cessione del neonato. La norma, in altri termini, non tutela un diritto di «conoscere i procreatori», ma è diretta a tutelare un'aspettativa che i procreatori siano anche genitori allevanti; e, qualora ciò non avvenga, il diritto alla conoscenza concernerà i genitori adottanti.

Ne consegue che la Convenzione di New York non offre indicazioni rilevanti, e la problematica, a livello di norme del diritto internazionale, rimane circoscritta alla ricordata Convenzione di Strasburgo.

d'') Quanto alla normativa interna, l'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, traduce fedelmente la Convenzione di New York, prevedendo un divieto di ostensione di notizie da parte degli ufficiali di stato civile e di anagrafe, «salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria», riguardo alla quale peraltro non sono definiti nè l'organo decidente nè i parametri

in virtù dei quali concedere o rifiutare l'autorizzazione.

Alla luce di questo quadro normativo, non appare condivisibile la scelta di costruire una specie di «diritto della personalità» in capo all'adottato divenuto maggiorenne, appena un poco circoscritto in caso di grave turbamento di vari soggetti, tra i quali non sono neppure considerati i genitori adottivi.

Sia la Convenzione di New York, sia la legge n. 184 del 1983, sia la stessa Convenzione de L'Aja di cui qui ci si occupa, considerano un modello di genitorialità incentrato sul primato dei legami affettivi, stabiliti dall'educazione e dal crescere insieme. L'adozione legittimante, regolata dall'articolo 26 della Convenzione de L'Aja, traduce questo primato della cosiddetta «seconda nascita» e viene costruita sulla sostanziale certezza dei genitori adottivi della *scomparsa legale* delle altre figure dei genitori. Ne discende che la legge deve tutelare con priorità il rapporto famiglia adottiva/persona adottata.

Il diritto di quest'ultima a conoscere le proprie origini e la propria storia – che non può essere sconosciuto, facendo parte dei diritti della personalità – non può né essere indefinitamente compresso, a beneficio di un totalizzante diritto dei genitori adottivi che si protragga indefinitamente; nè essere riconosciuto in capo all'adottato in modo assoluto, anche quando la sua soddisfazione porrebbe a forte rischio il progetto educativo che i genitori hanno diritto di portare a compimento.

Affermare un diritto dell'adottato a conoscere le generalità dei propri procreatori, appena compiuto il diciottesimo anno di età, equivarrebbe ad introdurre un possibile grave perturbamento nel rapporto con la famiglia adottiva, in un'età nella quale sono frequenti le turbolenze adolescenziali, ed a proiettare le aspettative correlate anche sugli anni precedenti il diciottesimo. Né è ragionevole osservare che, se il rapporto viene messo in crisi da questa prospettiva, ciò

significa che esso era già fragile e non riuscito: al contrario, si deve ritenere che, se un rapporto attraversa qualche difficoltà superabile, esso rischia invece di essere messo in crisi irreparabile dall'aspettativa psicologica del minore di poter «giocare» su due fronti, o comunque di poter far leva su una, pur illusoria, alternativa familiare, atta a minare la ricomposizione di un rapporto in momentanea difficoltà.

Tutto ciò considerato (e tralasciando le indicazioni di molti esperti, secondo i quali il preteso bisogno di conoscenza è, in realtà, legato ad una situazione di conflitto interiore, in cui il rifiuto subito attraverso l'abbandono continua ad agire sotto forma di immagine negativa di sé, e la ricerca non è intesa a ricostituire un rapporto, quanto a chiarire le ragioni di una ferita) le Commissioni hanno ritenuto opportuno cercare un punto di equilibrio atto a mediare tra le opposte istanze e lo hanno individuato nell'innalzamento al venticinquesimo anno di età di quello spartiacque giuridico che ha strutturato la Camera dei deputati.

In questa riscrittura dell'articolo 37 le Commissioni hanno inoltre ritenuto di introdurre alcune precisazioni di minor rilievo.

La prima discende dalla lettera della Convenzione de L'Aja, là dove essa specifica (nell'articolo 30) che l'accesso alle informazioni è assicurato al minore interessato ovvero al suo rappresentante. Ciò significa che le informazioni possono bensì essere fornite «ai genitori adottivi» – come ha sancito il testo licenziato dalla Camera dei deputati – ma solo nella loro «qualità di esercenti la potestà dei genitori», come si è ritenuto di puntualizzare (riproducendo, tra l'altro, la locuzione del codice civile attinente la potestà).

Anche la seconda innovazione («Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore») riceve la sua giustificazione e necessità dalla lettera della Convenzione, che prevede una «assistenza appropriata» del minore.

Si è poi ritenuto di estendere a tutti i fratelli la possibilità di tutela, quando l'accesso alle informazioni possa recare grave turbamento al loro equilibrio. Di regola, se si tratta di persone maggiorenni, questo eventuale turbamento non sarà tale da essere considerato impeditivo; ma se ciò accadesse, è parso bene lasciare al giudice la valutazione. Si ricorda che anche per quanto riguarda i genitori naturali, certamente mag-

giorenni, l'accesso alle informazioni che li concernono viene impedito allorchè provocherebbe in essi un grave turbamento dell'equilibrio psico-affettivo.

Infine è parso logico esimere l'adottato da ogni procedura autorizzativa quando i genitori adottivi sono deceduti o sono divenuti irreperibili, e non vi sono fratelli.

FASSONE e FOLLONI, *relatori*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

15 luglio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

14 luglio 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE IN MATERIA DI INFANZIA

(Estensore: MAZZUCA POGGIOLINI)

14 luglio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, ha adottato il seguente parere favorevole con osservazioni.

Alla luce di quanto stabilito dall'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in base al quale l'ufficiale di stato civile deve rifiutarsi di fornire informazioni circa il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria, nonché di quanto affermato dall'articolo 30 della Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale che assicura l'accesso del minore o di un suo rappresentante alle informazioni relative all'identità dei genitori naturali, nella misura permessa dalla legge di ciascuno Stato, la Commissione esprime parere favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 37 della legge 4 maggio 1983, n. 184, approvata dalla Camera dei deputati. In particolare, ritiene che le disposizioni di cui al comma 3 che prevedono l'accesso da parte dell'adottato maggiore di età alle informazioni concernenti i genitori naturali, previa richiesta al tribunale per i minorenni, che può negare l'accesso in presenza di comprovati motivi, rappresentino un opportuno punto di incontro tra la posizione di quanti ritengono assolutamente da salvaguardare il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini e coloro i quali reputano invece obiettivo assolutamente prioritario la cessazione di ogni tipo di rapporto dell'adottato verso la famiglia d'origine. Si rileva tuttavia che la non chiarissima formulazione del primo periodo del comma 3 potrebbe indurre qualche problema interpretativo circa le modalità con le quali le informazioni concernenti l'identità dei genitori naturali possono essere fornite ai genitori adottivi.

Si osserva infine che l'articolo 8, così come formulato, risulta ancora troppo limitativo nei confronti delle coppie che abbiano già ottenuto la dichiarazione di idoneità, ma non ancora completato le procedure di adozione. Sarebbe pertanto opportuno specificare con maggiore chiarezza, eventualmente anche attraverso l'approvazione di un ordine del giorno, quali siano le procedure fatte salve nel periodo che intercorre tra l'entrata a regime delle nuove disposizioni e la normativa transitoria.

Si richiede la pubblicazione del presente parere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO
DELLA REPUBBLICA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 46 della Convenzione medesima.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLE
COMMISSIONI RIUNITE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

1. Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«CAPO I. - DELL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

Art. 29. - 1. L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 29-bis. - 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiarerà la loro idoneità all'adozione.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima re-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

1. *Identico:*

«CAPO I. - DELL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

Art. 29. - Identico.

Art. 29-bis. - 1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero **residente all'estero**, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiarerà la loro idoneità all'adozione.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 3.

1. *Identico:*

«CAPO I. - DELL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

Art. 29. - Identico.

Art. 29-bis. - 1. Identico.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sidenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;

b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;

c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, **entro quindici giorni dalla presentazione**, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, **psicologica**, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

Art. 30. - *1.* Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-*bis*, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i tre mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneità ad adottare, **contenente anche indicazioni per l'abbinamento**, ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione, **nel rispetto di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni**, di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

5. *Identico.*

Art. 30. - *1.* Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-*bis*, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i **due** mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. **II**

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

5. *Identico.*

Art. 30. - *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

un anno dalla comunicazione del provvedimento.

3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.

4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.

5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

Art. 31. - 1. Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

Art. 31. - 1. Identico.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 31. - 1. Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera *a*), il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti, valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) del comma 3 del presente articolo.

3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione:

a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;

b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di abbinamento;

c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di abbinamento, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia biologica e le sue esperienze di vita;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di **incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;**

c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di **incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare,** curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia **di origine** e le sue esperienze di vita;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di abbinamento e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel paese straniero;

e) riceve il consenso scritto all'abbinamento proposto dall'autorità straniera da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;

f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affida-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di **incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare** e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel paese straniero;

e) riceve il consenso scritto **all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare**, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;

f) identica;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

d) identica;

e) identica;

f) identica;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

re il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;

g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;

h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;

i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;

l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;

m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia **su richiesta degli adottanti**;

n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-*quater*, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salu-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia;

n) *identica*;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia **su richiesta degli adottanti**;

n) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

te del bambino, nonchè la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera *c*) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-*quater*;

o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

Art. 32. - *1.* La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 non è ammessa:

a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento nello Stato di origine;

b) qualora nel paese straniero l'adozione non determini per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione dei rapporti giuridici fra

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

o) *identica.*

Art. 32. - *1. Identico.*

2. Identico:

a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità del paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e la constatazione dell'impossibilità di affidamento **o di adozione** nello Stato di origine;

b) *identica.*

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

o) *identica.*

Art. 32. - *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

il minore e la famiglia di origine, a meno che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di tali effetti.

3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione.

4. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera *h*), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.

Art. 33. - *1.* Fatte salve le ordinarie disposizioni relative all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine, la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto, se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione. **Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.**

4. *Identico.*

Art. 33. - *1. Identico.*

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 33. - *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.

3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel paese d'origine.

4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel paese d'origine. **Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.**

4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o **eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40**, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

Art. 34. - *1.* Il minore introdotto nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, **su richiesta degli interessati**, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 34. - *1.* Il minore **che ha fatto ingresso** nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare.

2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 34. - *1. Identico.*

2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, **su richiesta degli interessati**, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

3. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Art. 35. - *1.* L'adozione internazionale produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27 **solo in quanto determini la cessazione dell'efficacia giuridica dei precedenti rapporti di parentela del minore.**

2. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione.

3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore; se sussiste la certificazione di conformità alla Convenzione, di cui alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. *Identico.*

Art. 35. - *1.* L'adozione **pronunciata all'estero** produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27.

2. *Identico.*

3. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore **e**, se **sussistono** la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera *i*) **e l'autorizzazione prevista dalla lettera h)** del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri **dello** stato civile.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

3. *Identico.*

Art. 35. - *1.* *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri di stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento **per un periodo non superiore ad** un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri **dello** stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno **e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, secondo la valutazione dello psi-**

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento **in** un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, **tenuto conto della** valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

5. Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

6. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;

c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;

d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;

e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

Art. 36. - *1.* L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cologo nominato dal tribunale.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 36. - *1. Identico.*

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 36. - *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un paese non aderente alla Convenzione n  firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:

a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;

b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneit  previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;

c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneit .

3. Il relativo provvedimento   assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneit  all'adozione. Di tale provvedimento   data comunicazione alla Commissione, che provvede a quan-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).

3. Il relativo provvedimento   assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneit  all'adozione. Di tale provvedimento   data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto di-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

to disposto dall'articolo 39, comma 1, lettere e) **ed h**).

4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purchè conforme ai principi della Convenzione.

Art. 37. - 1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

2. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

3. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori biologici e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sposto dall'articolo 39, comma 1, **lettera e**).

4. *Identico.*

Art. 37. - 1. *Identico.*

Collocato quale comma 4 del presente articolo

2. Il tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori **naturali** e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine.

3. **Le informazioni concernenti l'identità dei ge-**

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 37. - 1. *Identico.*

Collocato quale comma 8 del presente articolo

2. *Identico.*

3. Le informazioni concernenti l'identità dei geni-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

nitori naturali possono essere fornite ai genitori adottivi che esercitano la potestà genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. L'adottato maggiore di età può accedere alle informazioni concernenti i genitori naturali con richiesta al tribunale per i minorenni, che può negare l'accesso in presenza di comprovati motivi e se ritenga che ciò comporti grave turbamento all'equilibrio psico-affettivo dell'adottato, dei fratelli minori o dei genitori di origine. L'accesso non è consentito nel caso in cui anche uno solo dei genitori naturali abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

tori naturali possono essere fornite ai genitori adottivi, **quali esercenti la potestà dei genitori**, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. **Il tribunale accerta che l'informazione sia prece-**duta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore.

4. Analoga autorizzazione è richiesta per l'adottato maggiorenne sino al compimento del venticinquesimo anno di età.

5. Dopo il compimento del venticinquesimo anno di età l'adottato può accedere alle informazioni concernenti l'identità dei genitori naturali con richiesta al tribunale per i minorenni, che può negare l'accesso in presenza di comprovati motivi e se ritenga che ciò comporti grave turbamento all'equilibrio psico-affettivo dei fratelli o dei genitori di origine.

6. L'accesso non è consentito nel caso in cui anche uno solo dei genitori naturali abbia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma che precede, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o irreperibili e non vi sono fratelli.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Si veda il comma 2 del presente articolo

Art. 37-bis. - 1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analogha specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

f) un rappresentante del Ministero della sanità;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.

Art. 37-bis. - Identico.

Art. 38. - 1. Identico.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

8. *Identico.*

Art. 37-bis. - Identico.

Art. 38. - Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

g) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il presidente dura in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica cinque anni. Con suo regolamento la Commissione definisce le modalità di avvicendamento graduale dei vari componenti dopo la prima nomina, per la quale il termine suddetto viene diversamente articolato.

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni dalla stessa Presidenza designate.

Art. 39. - *1.* La Commissione per le adozioni internazionali:

a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

g) tre rappresentanti della Conferenza **unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

3. Il presidente dura in carica **due** anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

4. I componenti della Commissione rimangono in carica **quattro** anni. **Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.**

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni **pubbliche.**

Art. 39. - *1. Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 39. - *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

materia di adozione internazionale;

c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge;

d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei paesi stranieri;

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;

i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzio-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. **Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis;**

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ne, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;

l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.

2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incumbenti di cui all'articolo 31.

3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei principi della Convenzione.

4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali con paesi non aderenti alla stessa.

Art. 39-bis. - 1. Le regioni e le province autonome

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali **anche** con Paesi non aderenti alla stessa.

Art. 39-bis. - 1. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 39-bis. - *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.

3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bol-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 39-ter. - 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali;

b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;

c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei paesi stranieri in cui intendono agire;

d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;

e) non avere pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zano sono delegate le funzioni amministrative relative ai servizi per l'adozione internazionale.

Art. 39-ter. - 1. Identico:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) non avere **e non operare** pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 39-ter. - *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei paesi di provenienza dei minori.

2. Quanto alla procedura per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, i compiti degli enti sul piano organizzativo ed ogni altra modalità operativa relativa agli stessi, valgono, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro degli affari esteri 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, intendendosi sostituita alle "Autorità di vigilanza" la "Commissione per le adozioni internazionali".

Art. 39-*quater*. - 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

all'adozione, **ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;**

f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, **preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative,** e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei paesi di provenienza dei minori;

g) avere sede legale nel territorio nazionale.

Soppresso

Art. 39-*quater*. - *Identico*».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 39-*quater*. - *Identico*».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;

b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;

c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione».

Art. 4.

1. Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 5.

1. All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:

«Agli stranieri stabilmente residenti in paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge».

2. All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis. - 1. Chiunque svolga per conto di ter-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

Identico

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

zi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci milioni di lire.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma 1.

3. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che, per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni, organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo».

Art. 7.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 7.

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione alle norme della

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale, le relative qualifiche e le modalità di tenuta dell'albo degli enti autorizzati.

2. La Commissione è costituita nei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento di cui al comma 1.

Art. 8.

1. Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore a quella di entrata in vigore

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. **Con il medesimo regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.**

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì l'invio da parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

3. *Identico.*

Art. 8.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

della Convenzione, conservano piena efficacia.

2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo la procedura anteriore, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 mi-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate e trattate secondo **le disposizioni di natura procedimentale anteriori**, sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati.

3. Le disposizioni a contenuto sostanziale di cui agli articoli 3 e 4 trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

lioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate dall'articolo 39-*quater* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonché dall'articolo 4 della presente legge.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

